



Sentenza n. 205 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 6 luglio 2022, deposito del 15 settembre 2022
comunicato stampa del [15 settembre 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 217 del 2021](#)

parole chiave:

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI – DANNO NON PATRIMONIALE –
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 2, primo comma, della [legge 13 aprile 1988, n. 117](#), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, primo comma, lettera a), della [legge 27 febbraio 2015, n. 18](#);
- art. 2, primo comma, lettera a), della [legge 27 febbraio 2015, n. 18](#).

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3 e 32 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento parziale; non fondatezza

La Corte di cassazione, sezione terza civile, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18, **nella parte in cui limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale**, e, contestualmente, del medesimo art. 2, primo comma, lettera a), della legge n. 18 del 2015, **nella parte in cui non dispone l'applicazione della suddetta modifica**, introdotta all'art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988, **ai giudizi ancora in corso e per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore**.

Le questioni sollevate dal giudice *a quo* riguardano la responsabilità civile dei magistrati e, in particolare, il giudizio risarcitorio attivabile nei confronti dello Stato per il danno ingiusto cagionato nell'esercizio delle relative funzioni.

In relazione alla norma di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, primo comma, lettera a), della legge n. 18 del 2015), il rimettente è dell'avviso per cui, nell'ambito di un ordinamento giuridico che riconosce massima espansione ai diritti della persona e alla tutela dei suoi valori, il riconoscimento o l'esclusione del risarcimento per danno non patrimoniale non possa farsi dipendere dal solo fatto che l'illecito che lo ha determinato sia o non sia costituito da un provvedimento limitativo della libertà personale, con totale irrilevanza, invece, delle

conseguenze di attività giudiziarie che possano essersi rivelate particolarmente invasive della sfera dell'individuo e lesive di valori di rango costituzionale. Anche perché un simile sacrificio di diritti inviolabili della persona non appare giustificato da presunte ragioni di bilanciamento con i principi di indipendenza dei magistrati e di autonomia e pienezza della funzione giudiziaria.

Rispetto alla seconda norma, quella dell'art. 2, primo comma, lettera a), della legge n. 18 del 2015, il giudice *a quo* è, invece, dell'avviso per cui l'assenza di una estensione della nuova formulazione dell'art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988 a fatti verificatisi anteriormente, ma ancora *sub iudice*, legittimerebbe la perdurante applicazione di un regime risarcitorio ormai superato sul piano normativo, ingenerando una situazione di disparità di trattamento e di violazione dei principi di effettività ed integralità del risarcimento correlato alla violazione di diritti primari della persona, con conseguente irragionevolezza della relativa disciplina.

La Corte costituzionale affronta separatamente le due questioni.

Anzitutto, **dichiara fondate** le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'**art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988, nella sua formulazione antecedente alla modifica del 2015.**

Per giungere a tale conclusione, il giudice delle leggi prende le mosse da un breve inquadramento sistematico della norma censurata.

La Corte si sofferma, in particolare, sull'aspetto relativo al profilo dei danni risarcibili, rammentando che, da un lato, il legislatore aveva ammesso la risarcibilità del danno patrimoniale, del danno biologico e di quello non patrimoniale e che, dall'altro, in relazione a quest'ultimo, era stata effettuata la scelta di **selezionare e proteggere il solo diritto inviolabile di cui all'art. 13 della Costituzione**, ammettendosi la piena tutela risarcitoria solamente in caso di privazione della libertà personale.

Ai fini decisori, il giudice delle leggi ricostruisce l'evoluzione ermeneutica dell'art. 2059 cod. civ., in materia di danno non patrimoniale, la quale si deve a cinque interventi del 2003 con i quali la Corte di cassazione ha optato per un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione, riconoscendo come, in generale, ai diritti inviolabili della persona non si possa negare la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali.

Con la sentenza n. 233 del 2003, la Corte costituzionale ha avallato tale diritto vivente, mentre i successivi, ulteriori, interventi della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, non hanno fatto altro che consolidare il descritto orientamento.

Su questa base, la Corte costituzionale nella decisione in esame ha evidenziato come **proprio l'excursus interpretativo dell'art. 2059 cod. civ. renda, oggi, ancor più evidente il contrasto fra la scelta selettiva operata dall'art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988** (perché limitata alla tutela della sola libertà garantita all'art. 13 della Costituzione) **e l'esigenza di una piena tutela risarcitoria di tutti i diritti inviolabili della persona.**

La citata norma, infatti, impedisce che alla responsabilità civile del magistrato possa applicarsi la disposizione dell'art. 2059 cod. civ., raccordato con l'art. 2 Cost., per come costituzionalmente interpretato tanto dal giudice di legittimità, che da quello costituzionale, ostandovi sia il relativo tenore letterale, chiaramente volto a limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale, sia la stessa scelta operata dal legislatore del 2015, che è successivamente intervenuto per eliminare il citato richiamo, proprio per consentire il riespandersi della norma generale (dapprima, dunque, non applicabile).

La Corte, esclusa una possibile soluzione ermeneutica dei dubbi di legittimità costituzionale, rileva, dunque, il **contrasto della disposizione impugnata con l'art. 3 della Costituzione**, e ne certifica l'**irragionevolezza** lamentata dal giudice rimettente **rispetto agli artt. 2 e 32 della Carta costituzionale**, che ravvisa nella scelta del legislatore di negare la piena tutela risarcitoria, estesa ai danni non patrimoniali, ai diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale.

La violazione riscontrata concerne, quindi, il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3.

Per la Corte, infatti, la selezione legislativa di un unico diritto inviolabile della persona (la libertà di cui all'art. 13 della Costituzione) non è giustificata dalla specificità dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria, in quanto l'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

rileva solo nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato, senza andare oltre.

Senza contare che, se è vero che la libertà personale può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell'illecito del magistrato, è, però, altrettanto vero che anche gli altri diritti inviolabili della persona sono parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato.

Da qui, la declaratoria di incostituzionalità della disposizione impugnata, **nella parte in cui limita il risarcimento dei danni non patrimoniali alla sola lesione della libertà personale**, escludendo dalla medesima tutela gli altri diritti inviolabili della persona garantiti dall'art. 2 della Costituzione (compreso il diritto alla salute di cui all'art. 32).

Le questioni concernenti l'**art. 2, primo comma, lettera a), della legge n. 18 del 2015**, vengono, conseguentemente, risolte nel senso della **non fondatezza**. Il giudice delle leggi rileva infatti, da un lato, che proprio la norma di cui si prospetta l'applicazione retroattiva ha un contenuto che, salvo per l'appunto il profilo temporale, finisce, alla fine, per **combaciare** con quello della norma che, all'esito della parziale incostituzionalità dichiarata dell'art. 2, primo comma, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma, risulta applicabile anche ai fatti antecedenti al 2015; dall'altro, che le questioni sollevate si ergevano a difesa dei soli diritti di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione, oramai pacificamente protetti dall'intervento correttivo effettuato dalla Corte sulla prima delle due disposizioni impuginate.

Jacopo Ferracuti